

News fiscale del 25.09.2025

DEFINITI I MINIMALI INAIL PER IL CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI

L'INAIL con la **circolare n. 48 del 18 settembre 2025** riepiloga i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi dal 01/01/2025.

Con riferimento al settore sportivo, a seguito del completamento del quadro normativo di riferimento avvenuto con i decreti correttivi, l'INAIL con la circolare n. 46/2023 ha individuato i soggetti per i quali la riforma dello sport prevede l'obbligo assicurativo.

Soggetti tutelati dall'INAIL	Soggetti NON tutelati dall'INAIL
Lavoratori subordinati sportivi indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico (art. 34, comma 1, D. Lgs. 36/2021)	Titolari di rapporti di co.co.co sportivi (tutela assicurativa obbligatoria compresa nel tesseramento)
Giovani atleti assunti con contratto di apprendistato (art. 30, comma 5, D. Lgs. 36/2021)	Sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari
Titolari di rapporti di co.co.co di carattere amministrativo gestionale (art. 37, comma 2, D. Lgs. 36/2021)	Lavoratori autonomi occasionali che rendono la prestazione in base a un contratto l'opera (art. 2222 c.c.)
Prestatori di lavoro occasionale (Prest.O) art. 54-bis D.L. 50/2027)	

Chi va assicurato?

- **Co.co.co. amministrativo-gestionali** (compiti tipici: raccolta delle iscrizioni, tenuta cassa e contabilità)

Si esclude l'obbligo INAIL in caso di associati e soci che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale posta in essere in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 31, paragrafo C) e in assenza di un contratto di lavoro subordinato (Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 31, paragrafo A).

- **Lavoratori subordinati** (esempio: custodi, manutentori, addetti pulizie)

I fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo sono:

- L'ammontare delle retribuzioni/compensi
- Il tasso di premio;

Lavoratori subordinati

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è la **retribuzione effettiva**, con applicazione del minimale e del massimale di rendita stabilito dall'articolo 116, comma 3, del D.P.R. 1124/1965.

In particolare, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto:

- a) delle retribuzioni minime stabilite da leggi e CCNL;
- b) dei limiti minimi di rendita stabiliti dalla legge e annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'Istat.

Dal 1° gennaio 2025 il minimale e il massimale annuo sono i seguenti:

Dal 1° luglio 2025	Importo annuale
Minimale di rendita	€ 20.426,70
Massimale di rendita	€ 37.935,30

La retribuzione effettiva annua va confrontata con il minimale e il massimale di rendita.

Se

- la retribuzione effettiva annua è **inferiore al minimale** il premio deve essere calcolato in base al minimale di rendita.
- la retribuzione effettiva annua è **maggiore al massimale** il premio deve essere calcolato in base al massimale di rendita.
- la retribuzione effettiva annua è **compresa tra il minimale e il massimale** di rendita il premio Inail è calcolato in base alla retribuzione effettiva percepita.

Per quanto riguarda i riferimenti tariffari, i datori di lavoro dei lavoratori sportivi indicati all'articolo 25, sono classificati nella gestione industria e, riguardo alle Tariffe dei premi, si fa riferimento a quelle approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

La Circolare INAIL 46/2023 riprende le figure rientranti nella definizione di lavoratore sportivo:

Figure di lavoratori	Voce di Tariffa	Premio
Atleti	0590	79 per mille
Direttore tecnico – sportivo, preparatori atletici	0590	79 per mille
Istruttori	0610	9 per mille
Allenatori, maestri e selezionatori	0590	79 per mille
Direttori di gara settore professionistico	0590	79 per mille
Altri tesserati	Individuata sulla base della descrizione indicata dal soggetto assicurante nella denuncia di iscrizione	



Titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale
I lavoratori titolari di un rapporto di co.co.co amministrativo gestionale non sono lavoratori sportivi, infatti, le mansioni di carattere amministrativo-gestionale sono espressamente escluse dall'art. 25 del D. Lgs. 36/2021.

L'attività di carattere amministrativo-gestionale consiste nell'attività d'ufficio, che è classificata alla voce 0722 della gestione Industria delle Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, **con tasso medio del 5,00%.**

Figure di lavoratori	Voce di Tariffa	Premio
Cococo amministrativo gestionale	0722	5 per mille

Per i lavoratori parasubordinati, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da **tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo** previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail.

Si evidenzia che l'unità minima di determinazione dell'imponibile è il mese; pertanto anche se il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa inizia o termina in corso di mese, il premio è dovuto per l'intera mensilità, senza doverlo riportare a valori giornalieri.

I minimali e massimali annuali si dividono in 12 mesi lavorativi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

Se il rapporto ha durata inferiore all'anno si rapporta il compenso ai mesi di durata del contratto, si confronta il valore con il minimale mensile ed il massimale mensile.

Dal 1° gennaio 2025	Importo mensile
Minimo mensile	€ 1.702,23
Massimo mensile	€ 3.161,28

Se

- il compenso medio mensile risulti di importo **inferiore al minimale** la base imponibile sarà comunque pari a detto minimale moltiplicato per i mesi di durata del rapporto;
- il compenso medio mensile risulti, invece, di importo **maggiore al massimale** mensile la base imponibile sarà comunque pari a detto massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.
- il compenso medio mensile è di importo **compreso fra i limiti del minimale e massimale** mensile di riferimento, esso, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto, costituirà la base imponibile per il calcolo del premio.

Il minimale ed il massimale sono riferiti in capo al soggetto percettore, quindi rispetto a tutti i compensi da esso percepiti nell'anno anche da committenti diversi.

Quindi se non si ha un unico rapporto con un unico committente ma più rapporti con committenti



diversi, il collaboratore deve comunicare a ciascun committente i compensi stabiliti dai vari contratti. Ogni committente calcola la quota di propria competenza come previsto dalla Circolare Inail n. 32 dell'11.4.2000.

Contrariamente ai lavoratori dipendenti, per i quali l'aliquota è totalmente a carico del datore di lavoro, per i parasubordinati **il premio assicurativo è ripartito tra committente (2/3) e lavoratore (1/3).**

